

REPUBBLICA ITALIANA 416/2011**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello**

composta dai seguenti magistrati:

dott. Ignazio de Marco	Presidente
dott. Giorgio Capone	Consigliere
dott. Enzo Rotolo	Consigliere
dott. Luciano Calamaro	Consigliere
dott. Tommaso Miele	Consigliere relatore

ha emanato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello iscritti ai **nn. 25875 (appello principale), 26306 (appello incidentale), 26323 (appello incidentale), e 26574 (appello incidentale)** del registro di Segreteria, promossi con distinti atti di appello ritualmente notificati e depositati, rispettivamente, da:

1) PROCURATORE REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, con atto di appello ritualmente notificato e depositato in data 28 aprile 2006 (**appello principale n. 25875**),

nei confronti

a) del Signor Giovanni Centrone, come in atti generalizzato, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, e con questi elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Abate Eustasio, n. 5, e in Roma, alla Via Vincenzo Picardi, n. 4/B, giusta procura a margine dell'atto di appello incidentale depositato in data 9 giugno 2006;

b) del Signor Domenico Antonio Orofino, come in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Fulvio Mastroviti, del Foro di Bari, e con questi elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Nizza, n. 92, presso lo studio legale Mastroviti - Palazzo Tettamanti), giusta mandato a margine dell'atto di appello incidentale

depositato in data 28 giugno 2006;

c) del Signor Francesco Capurso, come in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Paccione, del Foro di Bari, e con questi elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cosseria, n. 2, Pal. IV, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Placidi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con atto di appello incidentale depositata in data 7 giugno 2006;

d) del Signor Giuseppe Carmelo La Gala, come in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Gagliardi La Gala, del Foro di Bari, e con questi elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Mazzini, n. 131, presso lo studio dell'Avv. Maria Paola Quagliozi, del Foro di Roma, giusta procura a margine dell'atto di costituzione e memoria del 24 aprile 2007, depositato in data 27 aprile 2007;

2) Signor Francesco Capurso, come in atti generalizzato, rappresentato e difeso come sopra, con atto di appello di cui alla comparsa di costituzione e risposta con atto di appello incidentale ritualmente notificato e depositato in data 7 giugno 2006 (**appello incidentale n. 26306**),

nei confronti

della PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, con sede in Bari;

3) Signor Giovanni Centrone, come in atti generalizzato, rappresentato e difeso come sopra, con atto di appello incidentale ritualmente notificato e depositato in data 9 giugno 2006 (**appello incidentale n. 26323**),

nei confronti

a) della PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, con sede in Bari;

b) della Procura generale della Corte dei conti, con sede in Roma;

4) Signor Domenico Antonio Orofino, come in atti generalizzato, rappresentato e difeso come sopra, con atto di appello incidentale ritualmente notificato e depositato in data 28 giugno 2006 (**appello incidentale n. 26574**),

nei confronti

della PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione

Puglia, con sede in Bari;

tutti avverso e per l'annullamento

della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia n. 207/2006, adottata nella Camera di Consiglio del 13 ottobre 2005, depositata in data 1° marzo 2006, e non ancora notificata alla data di deposito dell'appello principale;

Visti l'atto di appello principale (n. 25875 - PROCURATORE REGIONALE per la Puglia c/o Domenico Antonio Orofino ed altri), gli atti di appello incidentale [n. 26306 (Francesco Capurso c/o PROCURATORE REGIONALE per la Puglia); n. 26323 (Giovanni Centrone c/o PROCURATORE REGIONALE per la Puglia ed altri); n. 26574 (Domenico Antonio Orofino c/o PROCURATORE REGIONALE per la Puglia)], e tutti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 25 settembre 2009, con l'assistenza della segretaria Elisabetta Barrella, il Consigliere relatore, dott. Tommaso Miele, il pubblico ministero nella persona del Vice Proc. gen. dott. Sergio Auriemma, l'Avv. Luigi Paccione per l'appellante Francesco Capurso e per l'appellato Giuseppe Carmelo La Gala (che non ha proposto appello incidentale), l'Avv. Prof. Vincenzo Caputi Jambrenghi per l'appellante Giovanni Centrone, e l'Avv. Fulvio Mastroviti per l'appellante Domenico Antonio Orofino.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza n. 207/2006, adottata nella Camera di Consiglio del 13 ottobre 2005, depositata in data 1° marzo 2006, e non ancora notificata all'atto del deposito dell'appello principale, impugnata con gli appelli in epigrafe, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia ha statuito quanto segue:

a) ha rigettato la domanda del PROCURATORE REGIONALE presso la stessa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia relativamente alla prima partita di danno di cui alla richiesta risarcitoria attorea (concernente i compensi revisionali concessi dal Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) alla ditta "Lombardi Ecologia S.r.l.) per l'appalto di servizio di igiene urbana, mandando assolti il Comandante dei Vigili Urbani e responsabile del servizio, Signor Giovanni Centrone, e il Segretario Generale del Comune, Signor Domenico Antonio Orofino;

b) ha altresì rigettato la domanda risarcitoria attorea relativamente alla seconda partita di danno (concernente le nuove o maggiori spese riconosciute alla ditta appaltatrice a fronte delle più elevate

quantità di nettezza urbana raccolta e smaltita nella discarica pubblica rispetto a quelle preventivate nel progetto offerta), mandando conseguentemente assolti, oltre al suddetto Signor Giovanni Centrone, anche il Signor Francesco Capurso, responsabile del servizio "Finanza e contabilità" del Comune, e il Signor Giuseppe Carmelo La Gala, ufficiale dei Vigili Urbani e collaboratore del suddetto Giovanni Centrone, Comandante dei Vigili Urbani e responsabile del servizio;

c) ha, infine, parzialmente accolto la domanda risarcitoria attorea relativamente alla terza partita di danno (concernente i maggiori esborsi effettuati dall'ente locale a compenso dei maggiori e più elevati costi di smaltimento in discarica), condannando il Signor Giovanni Centrone al pagamento, in favore del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), della somma di € 75.514,00 (Settantacinquemilacinquecentoquattordici/00), ed il Signor Francesco Capurso al pagamento, in favore del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), della somma di € 15.387,00 (Quindicimilatrecentottantasette/00), oltre agli interessi legali, come per legge, dall'ottobre 2004 sino al dì dell'effettivo soddisfo, ed alle spese di giudizio.

1.2. Con la stessa sentenza la sezione territoriale pugliese ha altresì liquidato come segue l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti ai difensori dei convenuti prosciolti: a) per la difesa del Signor Giuseppe Carmelo La Gala, la somma complessiva di € 2.220,48 (Duemiladuecentoventi/48), di cui € 58,48 per spese borsuali, € 1.620,00 per onorari, ed € 542,00 per diritti, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 14 della tariffa, C.P.AA. ed I.V.A., come per legge; b) per la difesa del Signor Domenico Antonio Orofino, la somma complessiva di € 4.439,58 (Quattromilaquattrocentotrenta-nove/58), di cui € 131,58 per spese borsuali, € 3.760,00 per onorari, ed € 548,00 per diritti, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 14 della tariffa, C.P.AA. ed I.V.A., come per legge.

1.3. Ha altresì condannato i convenuti Giovanni Centrone e Francesco Capurso, ritenuti responsabili della predetta posta di danno e per essa condannati come sopra, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 1.845,21 (Milleottocentoquarantacinque/21), in ragione di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) il primo e di $\frac{1}{4}$ (un quarto) il secondo.

2. La vicenda da cui trae origine la richiesta di risarcimento avanzata dalla PROCURA REGIONALE per la Regione Puglia, ed esitata nella sentenza impugnata in questa sede con gli appelli in epigrafe, fa riferimento a fatti - ormai risalenti nel tempo - riguardanti l'affidamento e la gestione, da parte del Comune

di Acquaviva delle Fonti (BA), dell'appalto per l'esecuzione del servizio di igiene urbana (raccolta di rifiuti solidi urbani) alla ditta "Lombardi Ecologia S.r.l., e che possono essere qui di seguito così sintetizzati.

3. Con atto di citazione depositato in segreteria in data 17 luglio 2003, la PROCURA REGIONALE per la Regione Puglia, premesso che, a seguito di un esposto a firma di un cittadino del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), con il quale si denunciavano ipotesi verosimili di danno erariale derivanti da *"vari maggiori esborsi subiti da detto civico ente, per effetto dell'appalto afferente il servizio di igiene urbana"*, aveva ritenuto di esperire sulla vicenda apposite indagini per il tramite del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, da cui era emerso che in data 3 novembre 1997, fra il Comandante dei VV.UU. del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), dott. Giovanni Centrone, ed il legale rappresentante della ditta "Lombardi Ecologia S.r.l.", con sede in Triggiano, fu stipulato, a rogito del Segretario generale p.t., dott. Domenico Orofino, un contratto (rep. n. 4083), per l'esecuzione del suddetto *"servizio di igiene urbana e servizi complementari"*, a decorrere dal 1° gennaio 1998 e per la durata di anni 6, ossia fino al 31 dicembre 2003 (art. 3, 1° periodo).

Il contratto, dopo aver previsto, all'art. 2, che *"il prestatore si impegna ad effettuare il servizio alle condizioni contenute nel presente contratto, nella lettera d'invito, nel capitolato speciale d'appalto, nonché nel progetto - offerta dallo stesso presentato in sede di gara, allegato al presente contratto sotto la lettera D, dietro pagamento del prezzo annuale complessivo di £ 1.930.000.000, IVA esclusa"*, al successivo art. 10, non solo prevedeva che quest'ultimo sarebbe stato *"soggetto a revisione, in caso di variazione dei costi, secondo le modalità appresso indicate, in conformità a quanto previsto dal 4° comma dell'art 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724"*, ma, nel richiamare, al riguardo, anche le disposizioni di cui agli artt. 1664 e 1467 del c.c., aggiungeva, altresì, che *"il canone di appalto sarà revisionato, a richiesta di una delle parti contraenti, soltanto ove, in costanza del rapporto contrattuale, si avveri una delle seguenti condizioni: a) aumento o diminuzione del costo unitario della mano d'opera del personale con riferimento alla data dell'offerta; b) aumento o diminuzione dei costi d'esercizio degli automezzi con riferimento alla data dell'offerta; c) aumento o diminuzione dei costi del materiale di consumo con riferimento alla data dell'offerta (...)"*. Si prevedeva altresì che *"salvo quanto disposto dal 6° comma dell'art. 44 della citata legge n. 724/1994, in mancanza della pubblicazione dei dati ISTAT in esso previsti, la revisione del canone per*

le cause di cui al punto a) dovrà essere riferita alle variazioni subite a causa di rinnovi del C.C.N.L.; la revisione di cui al punto b) dovrà risultare dai numeri indici generali dei prezzi ISTAT alla voce Prezzi al consumo - trasporto e comunicazioni; la revisione di cui al punto c) dovrà essere rilevata dall'indice di costo stabilito dal bollettino ISTAT alla voce Prezzi al consumo - altri beni e servizi; la revisione del canone sarà in tali casi accordata solo alla fine di ogni anno solare, previa richiesta motivata e documentata, tenendo presente anche le indicazioni di cui al comma precedente, da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno per la percentuale della variazione intervenuta sui costi complessivi di esercizio, indicati nell'offerta, dedotto il 10% quale alea contrattuale. Tale detrazione avverrà solo la prima volta dopo l'aggiudicazione dell'appalto".

Ha allegato l'attore pubblico che *"siffatta aggiudicazione (ratificata dalla giunta municipale con deliberazione n. 619 del 17 ottobre 1997), preceduta dalle delibere consiliari n. 87 del 23 dicembre 1994 e n. 23 del 12 aprile 1996, di rispettiva approvazione del connesso regolamento comunale, nonché del relativo capitolato speciale d'appalto (per il ridotto servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani), nonché dall'espletamento, tra novembre 1996 e marzo 1997, di un'apposita gara, con il metodo dell'appalto concorso, dopo che delle sei imprese originariamente partecipanti ne erano rimaste in lizza solo due, aveva visto vincitore, con un ridottissimo scarto di appena lo 0,40%, il progetto presentato dalla Lombardi Ecologia, per via della maggior convenienza in esso riscontrata, soprattutto a cagione della migliore efficienza ed efficacia del servizio, piuttosto che per la sua economicità (...)"*.

3.1. In relazione ad una serie di irregolarità puntualmente elencate e descritte nell'atto di citazione, e supportate dalla relativa documentazione, la PROCURA REGIONALE evidenziava, a sostegno della richiesta risarcitoria, che *"(..) nei sei anni di normale durata del relativo contratto, e cioè, dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2003, insieme al canone annuale base, corrisposto in ragione di £ 11.580.000.000 (£ 1.930.000.000 x 6), e a prescindere dal costo del trasporto dei r.s.u. presso le tre diverse discariche allocate fuori dal territorio comunale, per una somma di £ 874.400.000, pari ad € 451.589,91, nonché dall'ecotassa, per una somma di £ 1.733.095.341, pari ad € 895.069, sono state erogate, per adeguamenti di vario genere, detratto il costo dei cassonetti di £ 53.079.984 (£ 8.846.664 x 6 anni), ulteriori somme, ammontanti, nel complesso, al lordo di IVA, a £ 4.691.191.271, pari ad € 2.422.798,00, così suddivise: a)*

£ 1.152.450.124, pari ad € 595.191,00, per la revisione del canone accordato in base all'art. 10 del contratto d'appalto; b) £. 2.892.431.048, pari ad € 1.493.816,00, per la sostituzione degli operatori ecologici comunali, via via cessati dal servizio per varie ragioni; c) £ 304.298.945, pari ad € 157.157,00, per le quantità di r.s.u. smaltite nelle discariche in misura asseritamene superiore (ossia 3.529 tonnellate in totale di cui 829 nel '98 e 1350 in ciascuno dei due anni 2002 e 2003) a quella di 7.850 tonnellate per anno, prevista in origine dal progetto-offerta; d) £ 342.011.154, pari ad € 176.634,00, per il maggior costo di smaltimento verificatosi nelle due fasi di passaggio del conferimento dei r.s.u., dapprima dalla discarica DISECO di Castellaneta a quella della TRA.DE.CO di Altamura, e poi, da quest'ultima a quella di proprietà della medesima Società Lombardi Ecologia, sita in Contrada Martucci di Conversano”.

Sulla base di tali risultanze la PROCURA REGIONALE ha dedotto che, a suo parere, “quanto meno per il momento, hanno costituito verosimili ipotesi di danno per le finanze del Comune di Acquaviva delle Fonti i maggiori esborsi poc'anzi elencati ai precedenti punti a), c) e d), rispettivamente ammontanti ad € 595.191,00, ad € 157.157,00, e ad € 176.634,00, cui corrispondono le somme, al netto di IVA, di € 541.100,00, di € 142.870,00, e di € 160.576,00, per un importo complessivo di € 844.546,00”.

3.1.1. Con riferimento alla **prima delle suddette poste di danno** – concernente i compensi revisionali indebitamente concessi dal Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) alla ditta “Lombardi Ecologia s.r.l.” per l'appalto del servizio di igiene urbana, per una somma complessiva, al netto di IVA, di € 541.100,00 – l'organo Requirente, premesso che “le diverse prescrizioni contenute nel c.s.a. postulavano nitidamente che il suddetto prezzo di £ 1.930.000.000 (IVA inclusa) era stato fissato a corpo e non già a misura”, ha allegato che “ciò nonostante, attraverso l'inserimento nel contratto siglato nel novembre 1997, di un indebito richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 1664 e 1467 del c.c., si sarebbe impresso all'appalto in parola una sostanziale alterazione, risultata indebita, perché non coerente con le norme del c.s.a., tanto più – osservava il Requirente – le che le due leggi quasi gemelle emanate nel 1992 in tema di risanamento della finanza pubblica, avevano comportato la rivisitazione radicale del più antico, ma ormai logoro, strumento della revisione prezzi”.

Aggiungeva ancora la Procura territoriale pugliese che “l'aver sussunto - i funzionari del Comune di Acquaviva, e in particolare il responsabile del Servizio P.M. AA.PP. ed Igiene, dott. Giovanni Centrone,

come firmatario del contratto d'appalto, in rappresentanza del Comune, nonché il Segretario generale, dott. Domenico Antonio Orofino, quale ufficiale rogante - il metodo di calcolo della revisione del canone, mediante il richiamo non soltanto all'art. 44 della legge n. 724/1994, ma anche alle disposizioni riportate nel ridetto art. 1664 c.c., avrebbe provocato il predetto aggravio di spesa per le pubbliche casse del Comune in argomento, anche perché - come lo stesso Requirente avrebbe appurato nel corso delle proprie indagini - non sarebbe mai stata ivi svolta, da parte del responsabile del competente servizio, alcuna previa istruttoria, in quanto il canone sarebbe stato man mano revisionato sulla scorta di mere richieste, note e fatture di volta in volta trasmesse dall'appaltatrice, ed accettate, acriticamente ed indiscriminatamente, dai competenti dipendenti comunali, senza mai trovare da frapporre e/o sollevare alcuna obiezione al riguardo (..)".

Sempre secondo l'organo Requirente, *"allorquando i due impiegati summenzionati il 3 novembre 1997 ebbero a siglare, direttamente il Centrone, e per rogito l'Orofino, il contratto d'appalto del servizio di igiene urbana in questione, avrebbero dovuto limitarsi ad includere, nel novero delle redigende pattuizioni, la revisione periodica del canone secondo i nuovi specifici criteri dettati dal già menzionato art. 44 della legge n. 724/1994, escludendo qualsiasi richiamo alle omologhe norme civilistiche, rese oramai del tutto inapplicabili a qualsiasi tipo di contratto delle pubbliche amministrazioni, specie a quelli per servizi, che normalmente sono a prestazione continuata, e quindi a durata pluriennale"*. In altri termini, secondo l'attore pubblico, *"costoro, aggiungendo scientemente al richiamo - per vero doveroso - dell'art. 44 della legge n. 724/1994 anche quello - assolutamente ingiustificato - dell'art. 1664 c.c., avrebbero inteso deliberatamente introdurre in quel contratto, un evidente ossimoro nel callido intento di annullare, per un verso, la portata riformatrice di detta novella e di perpetuare, per l'altro, l'utilizzo del tradizionale criterio tradizionalmente previgente, ancorché quest'ultimo, per il noto antico principio lex specialis derogat generali, da diversi anni fosse stato ormai soppiantato dal sistema degli appalti ad evidenza pubblica; né essi - sempre a detta dell'organo requirente - si sarebbero minimamente preoccupati degli eventuali profili di nullità, per lo meno parziale, che una soluzione negoziale simile, per la sua palmare contraddittorietà, avrebbe potuto in seguito prospettare, ai sensi dell'art. 1419 c.c., anche perché il nuovo metodo di calcolo della revisione del prezzo o del canone nei contratti d'appalto, ad esecuzione periodica o continuata,*

postulava che essa fosse influenzata non più, come pattuito nella specie, solo da variazioni degli attinenti costi di mano d'opera, ovvero d'esercizio degli automezzi e/o di acquisto dei materiali di consumo, bensì da una più vasta oscillazione, nell'andamento dei relativi prezzi di mercato, di categorie molto più ampie degli afferenti fattori di costo (..)".

3.1.2. Con riferimento alla surriferita **seconda posta di danno**, - concernente le nuove o maggiori spese riconosciute alla ditta appaltatrice a fronte delle più elevate quantità di nettezza urbana raccolta e smaltita nella discarica pubblica, per una somma complessiva, al netto di IVA, di € 142.870,00 – l'organo Requirente, premesso che *"la quantità di r.s.u. mediamente producibile ogni anno in quella cittadina era stata stabilita, nei dati di base contenuti nel progetto offerta a suo tempo presentato dalla Lombardi Ecologia, in ragione di 7.850 tonnellate, quale produzione media di 1 kg. per abitante/giorno di rifiuti urbani"*, ed evidenziato che *"la richiesta avanzata dall'appaltatrice non ha riguardato tutti i sei anni di durata del contratto, bensì, per saltum, solo gli anni 1998, 2002 e 2003"*, deduceva che *"tenendo conto dell'incremento rilevato della popolazione, per lo meno in quei tre anni (1998, 2002 e 2003), non si possono ritenere giustificate le tonnellate asseritamene prodotte in più, in ragione di 829 nel 1998, e nella misura di 1.350 tonnellate in ciascuno degli anni 2002 e 2003, atteso che, in quegli stessi anni gli abitanti erano aumentati, rispetto al dato di partenza di 21.513, di appena 227, 99 e 91 unità, sicché il maggior tonnellaggio che si sarebbe potuto tutt'al più ammettere, oltre quel limite prestabilito di 7.850 tonnellate, non poteva che essere rispettivamente di 82,8, di 36,1 e di 33,2 tonnellate"*. *"Ciò dimostrerebbe ancor più - sempre a detta del Requirente - che anche sotto quest'ultimo aspetto il controllo da parte della Polizia Municipale di Acquaviva, come si è potuto accertare, anche da parte degli Ispettori della Prefettura, o è stato molto labile, o è stato addirittura del tutto inesistente, al punto di non peritarsi di esperire alcuna verifica, neppure a campione, sul peso fisico dei r.s.u., diuturnamente raccolti in paese, trasportati e poi sversati in discarica, come invece ci si sarebbe dovuto attendere, tenuto conto che, in proposito, proprio l'art. 21 del c.s.a. ne prevedeva l'effettuazione, quantunque in contraddittorio con i rappresentanti della ditta appaltatrice"*.

Deduceva in proposito l'organo requirente che *"alla stregua di simili inequivocabili prescrizioni, la responsabilità, anche per questa seconda ipotesi di danno, debba essere ascritta innanzi tutto - e*

soprattutto - al responsabile del servizio, ovverosia al già generalizzato dott. Giovanni Centrone, per aver egli omesso, con grave colpa, di esperire direttamente, ovvero di disporre che i propri collaboratori, da lui incaricati, esplicassero, in sua vece, ogni accertamento effettivo sulle reali risultanze giornaliere del peso di tali quantità di r.s.u. trasportati e smaltiti in discarica”.

Sempre a parere del requirente regionale, *“ai suesposti addebiti omissivi, già mossi al suddetto Comandante della Polizia Municipale, dott. Giovanni Centrone, vanno accomunati anche il dott. La Gala, al di là dei rispettivi tentativi di sottrarsene, nonché il responsabile del Servizio Finanziario, dott. Francesco Capurso, seppur entrambi in via gradata rispetto al primo, (..) in quanto al La Gala spettava, difformemente da quanto da lui sostenuto, (..) di curare in generale ogni pratica inerente l'ecologia e la tutela dell'ambiente, istituendo ogni relativo procedimento amministrativo, conformemente alle normative vigenti nelle rispettive materie, nell'ambito della propria qualifica funzionale, mentre - sempre a detta del requirente - al dott. Capurso competeva innanzi tutto di fornire il proprio parere di regolarità contabile sulle adottande deliberazioni del Commissario Straordinario n. 163 del 28 novembre 2000 e della Giunta municipale n. 241 del 30 dicembre 2002 e n. 284 del 30 dicembre 2003, e poi di verificare, ai sensi degli artt. 49 e 153 del t.u. delle leggi sull'ordinamento degli ee.ll. approvato con il d.lgs. n. 267/2000, sia la copertura finanziaria delle erogande spese, che l'esattezza dei relativi importi e la loro perfetta conformità al contratto ed ai suoi allegati, al C.S.A. ed alla lettera d'invito, nonché al progetto - offerta della concessionaria, atteso che, con tali provvedimenti, le suddette autorità politiche si accingevano a disporre la corresponsione, in favore della ditta appaltatrice, di quanto ad essa spettante a tale titolo per il 1998, 2002 e 2003”.*

3.1.3. Con riferimento, infine, alla **terza posta di danno** - attinente al riconoscimento dei maggiori costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche della TRADECO s.r.l. di Altamura e della Lombardi Ecologia di Conversano, per una somma complessiva, sempre al netto di IVA, di € 160.576,00 - l'organo requirente, nel richiamare la summenzionata trasformazione del metodo di corresponsione del prezzo dell'appalto, che dal metodo “a corpo” sarebbe stato via via trasformato nel metodo “a misura”, e la progressiva introduzione, ad iniziativa di alcuni funzionari dell'Amministrazione Comunale appaltante, di tutta una serie di inopinate alterazioni delle pattuizioni originarie dell'appalto, deduceva che *“di quest'ultima posta di danno*

fosse da ritenere responsabile sia il Comandante della Polizia Municipale, Giovanni Centrone, sia il Responsabile del Servizio finanziario, dott. Francesco Capurso, per aver essi formulato la conforme proposta-relazione ed il consono parere tecnico, il primo, nonché il concorde parere contabile, il secondo, prima che la Giunta Municipale venisse interessata, quale organo politico, alla approvazione di entrambe le summentovate delibere del 13 dicembre 2001 n. 119 e del 31 dicembre 2002, n. 241". "Ed infatti – osservava il requirente regionale - allorquando lo smaltimento dei rifiuti veniva effettuato presso la discarica di Castellaneta di proprietà della DISECO, nessun costo ulteriore fu corrisposto alla concessionaria, mentre il riconoscimento di tale integrazione è avvenuto, una prima volta, con la suddetta delibera di Giunta municipale n. 119 del 13 dicembre 2001 (giustappunto adottata su conformi proposta-relazione e parere tecnico, forniti dal Comandante della Polizia Municipale Giovanni Centrone, a sua volta, emanò, poi, su conforme parere contabile del Direttore di ragioneria, dott. Francesco Capurso, la determinazione di relativa attuazione n. 1031 del 21 dicembre 2001), e una seconda volta, in data 31 dicembre 2002, con l'altra analoga delibera di Giunta municipale n. 241 del 31 dicembre 2002 (adottata sempre su conforme proposta-relazione e parere tecnico del responsabile del Servizio di Polizia Municipale Giovanni Centrone - che, dal canto suo, emise la propria conseguente determinazione attuativa n. 1165, - nonché su consonante parere contabile del Responsabile del Servizio finanziario, dott. Francesco Capurso)".

L'organo requirente ascriveva tale altro addebito "sempre innanzi tutto, e soprattutto, al Centrone, e poi, seppur in misura più gradata, al Capurso, per avere il primo proposto scientemente alla giunta comunale, onde riceverne anche l'avallo, di pagare alla ditta appaltatrice gli ulteriori compensi di cui sopra, fornendo, nel contempo, con l'attinente relazione, quale responsabile del Servizio di Polizia Municipale, il proprio supporto tecnico giuridico determinante, pur nella consapevolezza che il costo di smaltimento dei rifiuti in discarica rientrava appieno nel suddetto prezzo annuo, complessivo ed omnicomprensivo, di £ 1.930.000.000 (..), secondo quanto prescritto dalle surrichiamate inequivocabili prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e dalle nitide indicazioni fornite nel proprio progetto offerta dalla Lombardi Ecologia, e il Capurso per avere reso, sulle predette delibere, il proprio parere, altrettanto decisivo, di regolarità contabile".

Secondo la prospettazione accusatoria, "il Capurso, in quanto Direttore del Servizio di Ragioneria, prima

di esprimere il proprio referto di regolarità contabile su siffatta proposta di ulteriore erogazione di quella specifica spesa, avrebbe dovuto avvertire l'inderogabile esigenza, ai sensi dei succitati artt. 49 e 153 del d.lgs. n. 267/2000, di asseverare, oltre che la copertura finanziaria, l'esattezza degli importi da erogare e la loro perfetta conformità non solo al contratto, quanto, soprattutto, agli allegati C.S.A., lettera d'invito e progetto offerta della Lombardi Ecologia".

Quanto alla circostanza, dedotta dal Centrone e dall'Orofino, che il contratto in parola riproduceva pedissequamente il relativo schema, previamente approvato dalla Giunta Municipale il 17 ottobre 1997, con delibera n. 619, l'organo requirente deduceva che *"quest'ultimo atto fu giustappunto adottato dall'organo di governo del Comune di Acquaviva delle Fonti sulla scorta della proposta-relazione istruttoria, nonché del conforme parere formulati dal medesimo dott. Centrone ai sensi dell'allora vigente art. 53 della legge n. 142/1990, cui fu altresì demandata, quale legale rappresentante del civico ente, la sottoscrizione di quel contratto in base al connesso regolamento comunale (...)"*.

3.2. Con il suddetto atto introduttivo, ai fini della **imputazione causale**, il requirente chiedeva di ripartire le summenzionate tre poste di danno come segue:

a) la prima posta di danno, pari alla somma complessiva di € 541.100,00 (al netto di IVA), corrispondente alla revisione prezzi indebitamente erogata, sarebbe da ascrivere in ragione di € 400.000,00 al Comandante della Polizia Municipale, Giovanni Centrone, e di € 141.100,00 al Segretario Generale, dott. Domenico Antonio Orofino;

b) la seconda posta di danno, pari alla somma complessiva di € 142.870,00 (ancora al netto di IVA), afferente alla maggior quantità di rifiuti solidi urbani asseritamente smaltita in discarica, sarebbe da imputare – secondo il Requirente - nella misura di € 70.000,00 allo stesso Signor Centrone, di € 50.000,00 al Signor Giuseppe Carmelo La Gala, e di € 22.870,00 al Signor Francesco Capurso;

c) la terza posta di danno, pari alla somma complessiva di € 160.576,00 (sempre al netto di IVA), attinente al maggior costo di smaltimento dei r.s.u. nelle discariche di Altamura e Conversano, sarebbe da addebitare al Signor Centrone nella misura di € 100.000,00, ed al Signor Capurso nella misura di € 60.576,00.

3.2.1. Tanto premesso, con il suddetto atto di citazione il PROCURATORE REGIONALE territoriale

conveniva innanzi alla locale sezione territoriale pugliese i predetti Signori Giovanni Centrone, Domenico Antonio Orofino, Giuseppe Carmelo La Gala, e Francesco Capurso, per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore delle finanze del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), della somma complessiva di € 844.546,00, *“o quant'altro il Collegio giudicante riterrà di addebitare loro”*, oltre rivalutazione monetaria, interessi, e spese di giustizia, da ripartirsi nel seguente modo:

- a) al Signor Giovanni Centrone la somma complessiva di € 570.000,00;
- b) al Signor Domenico Antonio Orofino la somma complessiva di € 141.000,00;
- c) al Signor Francesco Capurso la somma complessiva di € 83.446,00;
- d) al Signor Giuseppe Carmelo La Gala la somma complessiva di € 50.000,00.

4. All'esito del giudizio di primo grado innanzi alla sezione territoriale pugliese è stata emessa la sentenza impugnata, che – come si è detto - ha statuito quanto segue:

a) ha rigettato la domanda del PROCURATORE REGIONALE presso la stessa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia relativamente alla prima partita di danno di cui alla richiesta risarcitoria attorea (concernente i compensi revisionali concessi dal Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) alla ditta “Lombardi Ecologia S.r.l.) per l'appalto di servizio di igiene urbana, mandando assolti il Comandante dei Vigili Urbani e responsabile del servizio, Signor Giovanni Centrone, e il Segretario Generale del Comune, Signor Domenico Antonio Orofino;

b) ha altresì rigettato la domanda risarcitoria attorea relativamente alla seconda partita di danno (concernente le nuove o maggiori spese riconosciute alla ditta appaltatrice a fronte delle più elevate quantità di nettezza urbana raccolta e smaltita nella discarica pubblica rispetto a quelle preventivate nel progetto offerta), mandando conseguentemente assolti, oltre al suddetto Signor Giovanni Centrone, anche il Signor Francesco Capurso, responsabile del servizio “Finanza e contabilità” del Comune, e il Signor Giuseppe Carmelo La Gala, ufficiale dei Vigili Urbani e collaboratore del suddetto Giovanni Centrone, Comandante dei Vigili Urbani e responsabile del servizio;

c) ha, infine, parzialmente accolto la domanda risarcitoria attorea relativamente alla terza partita di danno (concernente i maggiori esborsi effettuati dall'ente locale a compenso dei maggiori e più elevati costi di smaltimento in discarica), condannando il Signor Giovanni Centrone al pagamento, in favore del Comune

di Acquaviva delle Fonti (BA), della somma di € 75.514,00 (Settantacinquemilacinquecentoquattordici/00), ed il Signor Francesco Capurso al pagamento, in favore del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), della somma di € 15.387,00 (Quindicimilatrecentottantasette/00), oltre agli interessi legali, come per legge, dall'ottobre 2004 sino al di dell'effettivo soddisfo, ed alle spese di giudizio.

5. Avverso la sentenza, con atto di appello ritualmente notificato agli appellati e depositato il 28 aprile 2006, ha interposto appello principale la PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia (iscritto al n. 25875 del registro dei giudizi).

5.1. Avverso la stessa sentenza e in relazione al predetto appello principale della PROCURA REGIONALE per la Puglia, con distinti atti di appello ritualmente notificati e depositati, rispettivamente, il 7 giugno 2006 (appello incidentale del Signor Francesco Capurso, iscritto al n. 26306), il 9 giugno 2006 (appello incidentale del Signor Giovanni Centrone, iscritto al n. 26323), e il 28 giugno 2006 (appello incidentale del Signor Domenico Antonio Orofino, iscritto al n. 26574), hanno poi interposto appello incidentale il Signor Francesco Capurso (iscritto al n. 26306), con il patrocinio dell'Avv. Luigi Paccione, del Foro di Bari, il Signor Giovanni Centrone (iscritto al n. 26323), con il patrocinio del Prof. Avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, e il Signor Domenico Antonio Orofino (iscritto al n. 26574), con il patrocinio dell'Avv. Fulvio Mastroviti, del Foro di Bari.

6. In particolare, nel suo atto di appello principale (iscritto al n. 25875 del registro dei giudizi), la PROCURA REGIONALE per la Regione Puglia, con ricchezza di argomentazioni, deduzioni, ed eccezioni che si hanno qui per richiamate, ha interposto sostanzialmente due ordini di censure:

- a) con la prima viene invocato il vizio del travisamento dei fatti (eccesso di potere giurisdizionale);
- b) con la seconda viene dedotta l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata.

6.1. Sulla base di tali motivi di appello, la PROCURA REGIONALE per la Puglia chiede conclusivamente, che, in accoglimento dell'appello principale, la Sezione voglia riformare la sentenza impugnata, e venga conseguentemente accolta la domanda attrice nei termini già prospettati in primo grado, con la condanna degli originari convenuti Giovanni Centrone, Domenico Antonio Orofino, Giuseppe Carmelo La Gala, e Francesco Capurso, al pagamento, in favore delle finanze del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), della

somma complessiva di € 844.546,00, da ripartirsi nel modo seguente: a) al Signor Giovanni Centrone la somma complessiva di € 570.000,00; b) al Signor Domenico Antonio Orofino la somma complessiva di € 141.000,00; c) al Signor Francesco Capurso la somma complessiva di € 83.446,00; d) al Signor Giuseppe Carmelo La Gala la somma complessiva di € 50.000,00, *“o quant’altro il Collegio giudicante riterrà di addebitare loro”*, più relativi interessi legali e connesse spese giudiziali.

7. Con atto di appello incidentale ritualmente notificato e depositato il 7 giugno 2006 (iscritto al n. 26306), l'appellante Francesco Capurso ha dedotto, con ricchezza di argomentazioni, deduzioni, ed eccezioni che si hanno qui per richiamate, i seguenti motivi di gravame:

a) violazione dell'art. 1, commi 1-*ter* e 1-*quater*, della legge n. 20 del 1994, in relazione agli artt. 106 e 107 c.p.c.;

b) violazione dell'art. 112 c.p.c.

7.1. Sulla base di tali motivi di appello, l'appellante Francesco Capurso chiede conclusivamente, che la Sezione adita voglia rigettare l'appello principale della PROCURA REGIONALE per la Puglia e che, in accoglimento dell'appello incidentale, voglia riformare la sentenza impugnata relativamente alla voce di condanna irrogata la n. 3 del dispositivo, e concernente la terza partita di danno, concernente i maggiori esborsi effettuati dall'ente locale a compenso dei maggiori e più elevati costi di smaltimento in discarica, *“e segnatamente per i capi di soccombenza del dott. Francesco Capurso, previa, ove occorra, integrazione del contraddittorio nei confronti dei componenti gli organi politici che ebbero ad assumere le deliberazioni oggetto di contestazione, da cui sarebbe derivato l'asserito danno erariale, e sulla cui posizione non v'è stato alcun accertamento istruttorio in sede preprocessuale e processuale, con ogni conseguenza di legge in ordine a spese e competenze di giudizio da liquidare in base alle vigenti tariffe professionali per gli onorari degli avvocati”*.

8. Con atto di appello incidentale ritualmente notificato e depositato il 9 giugno 2006 (iscritto al n. 26323), l'appellante Giovanni Centrone, con ricchezza di argomentazioni, deduzioni, ed eccezioni che si hanno qui per richiamate, ha dedotto i seguenti motivi di gravame:

a) violazione dell'art. 112 c.p.c., per contrasto tra il chiesto e il pronunciato;

b) immotivata declaratoria di omnicomprensività del compenso per lo smaltimento dei rifiuti in discarica;

- c) erronea applicazione dell'esimente politica in favore della Giunta Municipale del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA);
- d) contraddittorietà nella motivazione in punto di merito;
- e) assenza di dimostrazione dell'elemento oggettivo del danno;
- f) carenza dell'elemento soggettivo della colpa grave.

8.1. Sulla base di tali motivi di appello, l'appellante Giovanni Centrone chiede conclusivamente, che la Sezione adita voglia rigettare l'appello principale della PROCURA REGIONALE per la Puglia e che, in accoglimento dell'appello incidentale, voglia riformare la sentenza impugnata relativamente alla voce di condanna irrogata la n. 3 del dispositivo, e concernente la terza partita di danno, e quindi dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità dell'azione di responsabilità intrapresa dalla PROCURA REGIONALE di Bari nei confronti del dott. Centrone per mancanza dei presupposti di legge, ovvero, in subordine, dichiarare l'infondatezza nel merito della domanda attrice relativamente agli oneri per il maggior costo di smaltimento pagato nel corso dell'affidamento, *“con vittoria di spese e competenze anche del doppio grado poste a carico del concludente in violazione del principio della soccombenza”*.

8.2. Nel corso del giudizio di appello, poi, con istanza presentata in data 26 aprile 2007 l'appellato principale ed appellante incidentale Giovanni Centrone ha avanzato istanza di definizione agevolata del giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 231-233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, mediante il pagamento di una somma non superiore al 10% del danno quantificato ed addossato a suo carico nella sentenza appellata, e, se dovuta, della quota di spese processuali a lui riferibili.

9. Da ultimo, con atto di appello incidentale ritualmente notificato e depositato il 28 giugno 2006 (iscritto al n. 26574), l'appellante Domenico Antonio Orofino ha dedotto, con ricchezza di argomentazioni, deduzioni, ed eccezioni che si hanno qui per richiamate, i seguenti motivi di gravame:

- a) infondatezza della domanda avanzata dall'appellante principale;
- b) non imputabilità al dott. Orofino dell'eventuale danno erariale;
- c) mancanza di qualsivoglia prova del danno;
- d) mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito;
- e) inammissibilità dell'appello principale della PROCURA REGIONALE per la Puglia;

In via incidentale l'appellato principale ed appellante incidentale Domenico Antonio Orofino deduce i seguenti motivi di gravame:

a) inammissibilità dell'azione;

b) intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dalla PROCURA REGIONALE per la Puglia.

9.1. Sulla base di tali motivi di appello, l'appellante Domenico Antonio Orofino chiede conclusivamente, che la Sezione adita voglia rigettare l'appello principale ed accogliere l'appello incidentale, e per l'effetto: a) rigettare la domanda proposta dalla PROCURA REGIONALE perché inammissibile ed infondata, prosciogliendo il dott. Orofino da ogni responsabilità per l'addebito contestatogli; b) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'appellato Orofino; c) dichiarare estinta per prescrizione l'azione di responsabilità promossa dalla PROCURA REGIONALE per la Puglia; d) in via gradata, mandare assolto l'appellato Orofino per mancanza dell'elemento soggettivo del presunto illecito; e) in via ulteriormente gradata, fare uso del potere di riduzione dell'addebito nella misura massima possibile.

10. Con atto conclusionale del 17 aprile 2007, depositato in atti in pari data, la Procura Generale, nel rassegnare le proprie conclusioni sugli appelli incidentali in epigrafe (appello incidentale di Francesco Capurso, iscritto al n. 26306; appello incidentale di Giovanni Centrone, iscritto al n. 26323; appello incidentale di Domenico Antonio Orofino, iscritto al n. 26574), ha confutato i motivi di appello prospettati dagli appellanti incidentali nei relativi atti di gravame, chiedendo conclusivamente che il Collegio, previa la loro riunione in rito, voglia accogliere l'appello principale della PROCURA REGIONALE, e al tempo stesso respingere gli appelli incidentali avanzati dai predetti Signori Francesco Capurso, Giovanni Centrone, condannando gli stessi al pagamento, in solido e in parti uguali, delle spese anche del presente grado di giudizio. In via gradata, nell'ipotesi di proscioglimento degli appellanti incidentali la Procura Generale chiede che venga pronunciata la compensazione delle spese di giudizio e delle spese legali. Nulla ha concluso, invece, la Procura Generale nel suo atto conclusionale scritto, in ordine all'intervento *ad opponendum* di Domenico Antonio Orofino.

11. Nella **Camera di Consiglio del 16 maggio 2007**, all'uopo fissata per la deliberazione dell'istanza di definizione del giudizio avanzata dall'appellante Giovanni Centrone, il Collegio decise di sospendere ogni

decisione sulla istanza stessa in considerazione del fatto che sulla questione della definizione agevolata del giudizio era stata rimessa una questione di massima alle Sezioni Riunite (poi decisa con la sentenza n. 3/2007/QM), rinviando quindi la Camera di Consiglio per la deliberazione della istanza di definizione agevolata avanzata dal Centrone al 3 ottobre 2007.

11.1. Nella contestuale **udienza pubblica del 16 maggio 2007**, fissata per la discussione degli altri giudizi di appello, presenti l'Avv. Luigi Paccione (per Capurso 26306), l'Avv. Francesco Muscatello, per delega dell'Avv. Caputi Jambrenchi, per Centrone (26323), e l'Avv. Fulvio Mastroviti per Orofino (26574), con ordinanza dettata a verbale fu disposta la riunione dei giudizi, e la contestuale sospensione della causa in attesa della decisione sulla istanza di definizione agevolata avanzata dal Centrone. Venne altresì disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 3 ottobre 2007 per la deliberazione dell'istanza di definizione del giudizio avanzata dall'appellante Giovanni Centrone, e alla contestuale udienza dibattimentale per la discussione, nel merito, degli altri giudizi di appello riuniti. Il tutto fu notificato al Signor La Gala (in quanto unico non rappresentato all'udienza del 16 maggio 2007).

12. All'**udienza del 3 ottobre 2007** fu disposto un ulteriore rinvio della causa, per la discussione del merito, all'udienza del 20 febbraio 2008, in quanto la sentenza delle Sezioni Riunite (successivamente intervenuta: sentenza n. 3/2007/QM) non era stata ancora depositata.

13. Chiamata quindi la causa **all'udienza del 20 febbraio 2008**, con ordinanza collegiale n. 43/2008 del 26 marzo 2008, ritualmente notificata alle parti, il Collegio dispose la sospensione di tutti i giudizi in attesa della definizione del giudizio incidentale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231-233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in materia di definizione agevolata del giudizio, poi esitato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 23 giugno 2008 (depositata il 2 luglio 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2008).

14. Cessata la causa di sospensione del giudizio a seguito della definizione della questione di legittimità costituzionale (esitata nella sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2008), con istanza di fissazione di udienza del 19 dicembre 2008, depositata in pari data e notificata a tutte le altre parti, la Procura Generale ha quindi riassunto i giudizi. Fissata, poi, l'udienza del 15 aprile 2009 per la discussione dei giudizi di appello già riuniti, la Procura Generale ha notificato a tutte le altre parti la fissazione dell'udienza.

15. Chiamata nuovamente la causa all'**udienza del 15 aprile 2009**, la difesa del Capurso chiese un ulteriore rinvio della causa in considerazione che sulla questione della definizione agevolata del giudizio era pendente una nuova questione di massima (questioni di massima iscritte ai nn. 253/SR/QM, 254/SR/QM e 255/SR/QM), poi decisa con sentenza delle Sezioni Riunite n. 3/2009/QM del 25 maggio 2009. In accoglimento della richiesta della difesa del Capurso, all'udienza del 15 aprile 2009 – presenti l'Avv. Vania Romano, per delega dell'Avv. Luigi Paccione, per Capurso (giudizio n. 26306), l'Avv. Francesco Muscatello, per delega dell'Avv. Caputi Jambrenchi, per Centrone (giudizio n. 26323), e, per delega dell'Avv. Fulvio Mastroviti, per Orofino (giudizio n. 26574), e non rappresentato La Gala, a cui era stato comunque notificato il decreto di fissazione dell'udienza, venne disposto il rinvio della causa all'udienza del 25 settembre 2009 (udienza in cui il giudizio si è finalmente discusso).

15.1. Va riferito, in particolare, che all'udienza del 15 aprile 2009 (prima udienza dopo la sospensione del giudizio per effetto della pendenza del giudizio incidentale di costituzionalità, poi definito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2008), la difesa del Capurso (era presente l'Avv. Vania Romano, per delega dell'Avv. Luigi Paccione), non ebbe a formulare alcuna eccezione di estinzione del giudizio (eccezione che ha poi formulato l'Avv. Luigi Paccione in occasione della successiva udienza del 25 settembre 2009). All'esito dell'udienza del 15 aprile 2009, il Collegio dispose un ulteriore rinvio della causa all'udienza camerale del 26 giugno 2009 (per la delibazione dell'istanza di definizione del giudizio avanzata dall'appellante Giovanni Centrone), e alla contestuale udienza dibattimentale per la discussione, nel merito, degli altri giudizi di appello riuniti, in quanto – anche in questo caso – era ancora pendente la questione di massima sull'istanza di definizione del giudizio, poi decisa con sentenza delle Sezioni Riunite n. 3/2009/QM del 25 maggio 2009.

16. Nella **Camera di Consiglio del 26 giugno 2009** il Collegio, con decreto n. 30/09, depositato in data 17 luglio 2009, ha respinto l'istanza di definizione agevolata del giudizio avanzata dal Centrone, su conforme parere scritto della Procura Generale reso con atto scritto del 14 maggio 2007, depositato in atti in pari data, fissando l'udienza del 25 settembre 2009 per la discussione del merito di tutti i giudizi già precedentemente riuniti.

17. Nel corso del giudizio di appello, in relazione alle diverse fasi e vicende processuali, e in vista

dell'udienza odierna, i difensori degli appellati principali ed appellanti incidentali hanno depositato in atti diverse memorie difensive, che qui si hanno tutte per richiamate, nelle quali vengono nuovamente prospettate le argomentazioni già dedotte con gli atti di appello introduttivi del presente giudizio, e vengono ribadite le conclusioni già rassegnate con gli stessi atti introduttivi.

17.1. In particolare, in vista dell'udienza odierna, e precisamente in data 21 settembre 2009, l'Avv. Luigi Paccione, difensore dell'appellante incidentale Francesco Capurso, ha depositato in atti delle "brevi note difensive", recanti la stessa data del 21 settembre 2009, nella quale il difensore, nel rilevare che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 23 giugno 2008, era venuta a cessare la causa di sospensione del giudizio disposta dalla Sezione con ordinanza collegiale n. 43 del 26 marzo 2008 in attesa della definizione del giudizio incidentale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231-233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in materia di definizione agevolata del giudizio, ha chiesto, in via principale, che il giudizio di appello principale n. 25875 venga dichiarato estinto per omessa notificazione all'appellato Francesco Capurso dell'atto di riassunzione a firma dell'organo Requirente imposta dall'art. 297, comma 3, c.p.c., nella considerazione che, una volta cessata la causa di sospensione del giudizio a seguito della definizione del giudizio incidentale sulla questione di legittimità costituzionale esitato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 23 giugno 2008, mentre la difesa del Capurso *"procedeva tempestivamente alla riassunzione del proprio appello incidentale n. 26306, riportandone integralmente il testo e procedendo alle rituali notificazioni a tutte le parti, il Procuratore Generale, di contro, ometteva di notificare alla difesa tecnica di Francesco Capurso l'atto di riassunzione dell'appello a sua firma n. 25875, in uno al decreto di nuova fissazione d'udienza"* (cfr. pag. 5 delle "brevi note difensive" dell'Avv. Luigi Paccione del 21 settembre 2009, depositate in atti in pari data). In subordine, il predetto difensore ha chiesto il rigetto dell'appello principale, in quanto infondato, e l'accoglimento dell'appello incidentale n. 26306, e il conseguente annullamento della sentenza impugnata nei capi di soccombenza del Signor Francesco Capurso.

18. Nel corso dell'**udienza odierna** sia il rappresentante della Procura Generale che i difensori degli appellanti si sono richiamati agli scritti già versati in atti ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. In particolare, l'Avv. Luigi Paccione, intervenuto in rappresentanza del Signor

Francesco Capurso (giudizio n. 26306), e, per delega dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, anche del Signor Giuseppe Carmelo La Gala, ha ribadito, in via preliminare, l'eccezione di estinzione del giudizio già formulata nelle predette "brevi note difensive" depositate in data 21 settembre 2009.

Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione, e decisa come da dispositivo riportato in calce.

Motivi della decisione

1. Il Collegio ritiene di dover disporre, preliminarmente, la riunione in rito degli appelli in epigrafe ai sensi dell'art. 335 c.p.c. poiché proposti avverso la stessa sentenza.

2. Sempre in via preliminare, deve pronunciarsi circa l'eccezione di estinzione del giudizio di appello principale - avanzata dall'Avv. Luigi Paccione nelle "brevi note difensive" depositate il 21 settembre 2009, ribadita nel corso del dibattimento odierno - secondo cui, una volta cessata la causa di sospensione del giudizio, a seguito della definizione del giudizio incidentale sulla questione di legittimità costituzionale esitato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 23 giugno 2008, mentre la difesa del Capurso *"procedeva tempestivamente alla riassunzione del proprio appello incidentale n. 26306, riportandone integralmente il testo e procedendo alle rituali notificazioni a tutte le parti, il Procuratore Generale, di contro, ometteva di notificare alla difesa tecnica di Francesco Capurso l'atto di riassunzione dell'appello a sua firma n. 25875 in uno al decreto di nuova fissazione d'udienza"* (cfr. pag. 5 delle predette "brevi note difensive").

2.1. In proposito il Collegio ritiene che l'eccezione non ha pregio, e come tale va respinta, atteso che la stessa, ai sensi dell'art. 307, co. 4 c.p.c. doveva essere sollevata *"dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa"* - ovvero nella prima udienza utile (15 aprile 2009) dopo la sospensione del giudizio a causa della pendenza del giudizio incidentale di costituzionalità, poi, definito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2008; in quella occasione, invece, la difesa del Capurso (era presente l'Avv. Vania Romano, per delega dell'Avv. Luigi Paccione), non ebbe a formulare alcuna eccezione di estinzione del giudizio (poi manifestata l'Avv. Luigi Paccione, in vista ed in occasione della successiva udienza del 25 settembre 2009).

2.2. Ed infatti, l'art. 307 c.p.c., nel disciplinare l'estinzione del processo per inattività delle parti, dopo aver

previsto, al terzo comma, che *“oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal Giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”*, prevede espressamente, al quarto comma, che *“l’estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa (...)”*.

2.3. Né può dirsi che il suddetto onere della parte interessata sia venuto meno per effetto della modifica apportata (all’art. 307, co. 4 c.p.c.) dall’art. 46, comma 15 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (sicché il nuovo testo dell’art. 307, co. 4 c.p.c. dispone, ora, che *“l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del Giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”*), atteso che l’art. 58, co. 1 della stessa legge n. 69/2009 prevede espressamente che *“(..) le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”*.

2.4. Ne consegue che, essendo stato instaurato il presente giudizio prima dell’entrata in vigore della predetta legge n. 69/2009, la nuova formulazione dell’art. 307, quarto comma, c.p.c. non si applica ad esso, con la conseguenza che la difesa del Capurso avrebbe dovuto eccepire l’estinzione del giudizio *“prima di ogni altra sua difesa”*, e, si ripete, all’udienza del 15 aprile 2009.

3. Passando, ora, all’esame degli appelli in epigrafe ed iniziando, per ovvi motivi di ordine logico, dall’appello principale della PROCURA REGIONALE per la Regione Puglia (iscritto al n. 25875 del registro dei giudizi), va rilevato che – come si è detto in narrativa – il Requirente regionale ed odierno appellante principale ha interposto, con ricchezza di argomenti, sostanzialmente due ordini di censure:

- a) la prima, che invoca il vizio del travisamento dei fatti (eccesso di potere giurisdizionale);
- b) la seconda che deduce l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata.

3.1. Col primo motivo di gravame, il Requirente regionale lamenta un vero e proprio travisamento dei fatti, da parte del Giudice territoriale, per aver ignorato le modifiche normative intervenute, nel periodo di riferimento contrattuale, in materia di appalti pubblici sì da indurlo a non considerare dannose per le finanze del Comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI le ulteriori somme sia di € 541.100,00 (al netto di IVA) - prima

posta di danno concernente l'importo che, a parere del Requirente appellante principale, sarebbe stato pagato in più per la revisione prezzi indebitamente erogata - sia di € 142.870,00 (ancora al netto di IVA), seconda posta di danno afferente alla maggior quantità di rifiuti solidi urbani, asseritamente, smaltita in discarica.

In proposito, l'appellante PROCURATORE REGIONALE osserva come *“a ben vedere, con la clausola di revisione del canone (inserita nell'art. 10 del contratto originario del 3 novembre 1997 – ndr), da un lato, ci si riportava in apparenza ai criteri conformi alla normativa vigente (il 4° comma dell'art. 44 della legge n. 724/1994), mentre dall'altro si soggiungeva il richiamo degli artt. 1664 e 1467 c.c., il quale sarebbe pur potuto risultare inopinato e superfluo, se non addirittura nullo ai sensi dell'art. 1419 c.c., se non si fossero fatti deliberatamente seguire, per di più elencandoli, i differenti canoni attinti dal suddetto art. 1664 c.c., nell'esecuzione degli appalti pubblici in genere, ma ormai irrimediabilmente abrogati dalle leggi opportunamente richiamate in citazione (a pag. 20) nn. 359 e 498 del 1992. In altri termini – osserva l'appellante PROCURA REGIONALE – nel caso di specie non si è trattato affatto, come erroneamente addotto in sentenza, di difficoltà insorte in prosieguo, in sede cioè di applicazione concreta della nuova disciplina recata dal ridetto art. 44 della legge n. 724/1994, cui si sarebbe ritenuto di sopperire ricorrendo anche a metodiche già sperimentate in passato e, quindi, più consuete per gli operatori, bensì si è ordito un preciso disegno, di sapore invero gattopardesco, inteso a conclamare solo a parole che il calcolo di revisione del canone sarebbe stato informato alle regole nuove. Sin dall'origine, invece, la vera intenzione di coloro che, in nome e per conto del Comune di Acquaviva, si accingevano a sottoscrivere e rogare quel contratto, ovverosia il Centrone e l'Orofino, era quella di rimanere consciamente ancorati a vecchi metodi, onde lasciare il tutto, in ogni modo, immutato”.*

3.2. Con riferimento, poi, al secondo motivo di appello, la PROCURA REGIONALE osserva che *“il Giudice di prima istanza, nell'erigere le motivazioni degli appellandi proscioglimenti, pur attestando esplicitamente di averli informati ai noti e sacrosanti principi del 'giusto processo' e 'terzietà del Giudice', di cui al novellato art. 111 Cost., tuttavia, nell'interpretare il petitum, insito nell'atto introduttivo del giudizio, specie a proposito della seconda posta di danno, si è fatto eccessivamente suggestionare dalle abili argomentazioni difensive, incorrendo in clamorosi malintesi, fino al alterarne la reale portata e ribaltare il*

significato vero da annettere alla corrispondente causa petendi. D'altra parte – prosegue l'appellante – non ci si può perciò trincerare dietro un vieto formalismo giuridico, ammantandolo semmai di canoni costituzionali, come il surrichiamato 'giusto processo', onde conferirgli maggiore autorevolezza, per distorcere il thema decidendum che, stando almeno agli addebiti mossi nella litis contestatio, risulta abbastanza netto e chiaro (...)".

4. Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che le censure mosse dall'appellante principale alla sentenza appellata sono fondate e, pertanto, da condividere con riferimento, soprattutto, alla mancata identificazione – da parte dei primi Giudici – dell'ingiusto danno patrimoniale per le finanze del Comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) anche per quanto riguarda le prime due voci di danno poste a fondamento della richiesta risarcitoria, cioè: **a)** i compensi revisionali indebitamente concessi dal predetto Comune alla ditta "Lombardi Ecologia s.r.l.", per l'appalto del servizio di igiene urbana, per la somma, al netto di IVA, di € 541.100,00 (prima posta di danno); **b)** le maggiori spese riconosciute alla ditta appaltatrice, a fronte delle più elevate quantità di nettezza urbana raccolta e smaltita nella discarica pubblica, per € 142.870,00 sempre al netto di IVA (seconda posta di danno); voci di danno relativamente alle quali la Sezione territoriale pugliese ha ritenuto di non accogliere la domanda attrice avanzata dall'odierna appellante principale.

4.1. Ed invero, per la somma di € 541.100,00 (al netto di IVA) che, a parere del requirente appellante principale, sarebbe stata pagata in più per la revisione prezzi indebitamente accordata ed erogata non può non convenirsi - con quanto molto puntualmente osservato dalla PROCURA REGIONALE - che *"le diverse prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto prevedevano espressamente e chiaramente che il prezzo di £ 1.930.000.000 (IVA inclusa) era stato fissato "a corpo" e non già "a misura" e che, ciò nonostante, attraverso l'inserimento nel contratto siglato nel novembre 1997 di un indebito richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 1664 e 1467 del c.c., si sarebbe impresso all'appalto in parola una sostanziale alterazione, risultata indebita, perché non coerente con le norme del c.s.a., tanto più se si considera che le due leggi quasi gemelle emanate nel 1992 in tema di risanamento della finanza pubblica (legge n. 359/1992 e legge n. 498/1992), avevano comportato la rivisitazione radicale del più antico, ma ormai logoro, strumento della revisione prezzi"*. Proprio in considerazione di ciò, il Collegio ritiene di condividere

queste considerazioni poiché *“l'aver sussunto - i funzionari del Comune di Acquaviva, e in particolare il responsabile del Servizio P.M. AA.PP. ed Igiene, dott. Giovanni Centrone, come firmatario del contratto d'appalto, in rappresentanza del Comune, nonché il Segretario generale, dott. Domenico Antonio Orofino, quale ufficiale rogante - il metodo di calcolo della revisione del canone, mediante il richiamo non soltanto all'art. 44 della legge n. 724/1994, ma anche alle disposizioni riportate nel ridetto art. 1664 c.c., avrebbe provocato il predetto aggravio di spesa per le pubbliche casse del Comune in argomento, anche perché - come accertato dalla stessa PROCURA REGIONALE nel corso delle proprie indagini - non sarebbe mai stata ivi svolta, da parte del responsabile del competente servizio, alcuna previa istruttoria, in quanto il canone sarebbe stato man mano revisionato sulla scorta di mere richieste, note e fatture di volta in volta trasmesse dall'appaltatrice, ed accettate, acriticamente ed indiscriminatamente, dai competenti dipendenti comunali, senza mai trovare da frapporre e/o sollevare alcuna obiezione al riguardo (..)”*. L'appellante PROCURA pugliese ritiene giustamente che *“allorquando i due impiegati summenzionati il 3 novembre 1997 ebbero a siglare, direttamente il Centrone, e per rogito l'Orofino, il contratto d'appalto del servizio di igiene urbana in questione, avrebbero dovuto limitarsi ad includere, nel novero delle redigende pattuizioni, la revisione periodica del canone secondo i nuovi specifici criteri dettati dal già menzionato art. 44 della legge n. 724/1994, escludendo qualsiasi richiamo alle omologhe norme civilistiche, rese oramai del tutto inapplicabili a qualsiasi tipo di contratto delle pubbliche amministrazioni, specie a quelli per servizi, che normalmente sono a prestazione continuata, e quindi a durata pluriennale”*. Il Collegio ritiene, infatti, che *“i predetti funzionari, aggiungendo scientemente al richiamo - per vero doveroso - dell'art. 44 della legge n. 724/1994 anche quello - assolutamente ingiustificato - dell'art. 1664 c.c., avrebbero inteso deliberatamente introdurre in quel contratto un evidente ossimoro nel callido intento di annullare, per un verso, la portata riformatrice di detta novella, e di perpetuare, per l'altro, l'utilizzo del tradizionale criterio tradizionalmente previgente, (..) tanto più se si considera che il nuovo metodo di calcolo della revisione del prezzo nei contratti d'appalto ad esecuzione periodica o continuata, postulava che essa fosse influenzata non più, come pattuito nella specie, solo da variazioni degli attinenti costi di mano d'opera, ovvero da variazioni dei costi d'esercizio degli automezzi e/o di acquisto dei materiali di consumo, bensì da una più vasta oscillazione, nell'andamento dei relativi prezzi di mercato, di categorie molto più ampie*

degli afferenti fattori di costo (..)”.

4.2. Ebbene, l'aver ignorato, la Sezione territoriale pugliese, i riferiti argomenti della PROCURA attrice a sostegno della pretesa risarcitoria relativa anche alla suddetta prima posta di danno, configura – come lamenta l'odierna parte appellante principale – un vero e proprio travisamento dei fatti risultando evidente che la suddetta indebita trasformazione del metodo di calcolo della revisione del canone, mediante il richiamo non soltanto all'art. 44 della legge n. 724/1994 ma anche alle disposizioni riportate nel ridetto art. 1664 c.c., ha provocato un ingiustificato aggravio di spesa e, quindi un danno, per le pubbliche casse del Comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA), ammontante alla somma di € 541.100,00 (al netto di IVA) che, per effetto della suddetta indebita revisione dei prezzi accordata ed erogata a favore della ditta “Lombardi Ecologia s.r.l.”, è stata indebitamente pagata in più per l'appalto del servizio di igiene urbana in relazione ai fatti di cui è causa.

5. Anche con riferimento alle doglianze relative alla seconda posta di danno, ammontante alla somma di € 142.870,00 (sempre al netto di IVA) per le maggiori spese riconosciute alla ditta appaltatrice ,a fronte delle più elevate quantità di nettezza urbana raccolta e smaltita nella discarica pubblica, il Collegio condivide quanto esattamente osservato, in proposito, dalla PROCURA REGIONALE. Ed infatti, *“se si parte dal presupposto che la quantità di r.s.u. mediamente producibile ogni anno nel territorio comunale era stata stabilita, nei dati di base contenuti nel progetto offerta a suo tempo presentato dalla Lombardi Ecologia, in ragione di 7.850 tonnellate, quale produzione media di 1 kg. per abitante/giorno di rifiuti urbani”* e si considera, altresì, che *“la richiesta avanzata dall'appaltatrice non ha riguardato tutti i sei anni di durata del contratto, bensì, per saltum, solo gli anni 1998, 2002 e 2003”*, se ne deve necessariamente dedurre che *“tenendo conto dell'incremento rilevato della popolazione, per lo meno in quei tre anni (1998, 2002 e 2003), non si possono ritenere giustificate le tonnellate asseritamente prodotte in più, in ragione di n. 829 nel 1998, e nella misura di n. 1.350 tonnellate in ciascuno degli anni 2002 e 2003, atteso che, in quegli stessi anni gli abitanti erano aumentati, rispetto al dato di partenza di 21.513, di appena 227, 99 e 91 unità, sicché il maggior tonnellaggio che si sarebbe potuto tutt'al più ammettere, oltre quel limite prestabilito di 7.850 tonnellate, non poteva che essere rispettivamente di n. 82,8, di n. 36,1 e di n. 33,2 tonnellate”*.

5.1. A fronte di dati così evidenti, non può non convenirsi che lo svolgimento dei fatti dimostra che *“il controllo da parte della Polizia Municipale di Acquaviva, come si è potuto accertare anche da parte degli Ispettori della Prefettura, o è stato molto labile, o è stato addirittura del tutto inesistente, al punto di non peritarsi di esperire alcuna verifica, neppure a campione, sul peso fisico dei r.s.u., diuturnamente raccolti in paese, trasportati e poi sversati in discarica, come invece ci si sarebbe dovuto attendere, tenuto conto che, in proposito, proprio l’art. 21 del c.s.a. ne prevedeva l’effettuazione, quantunque in contraddittorio con i rappresentanti della ditta appaltatrice”*.

Anche relativamente a tale posta di danno, quindi, il Collegio afferma che le maggiori somme pagate dal Comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI alla ditta appaltatrice, per le più elevate quantità di nettezza urbana raccolta e smaltita nella discarica pubblica rispetto alle predette ragionevoli quantità, non possono che essere considerate spese indebitamente erogate e, quindi, costituire un ingiusto danno per le finanze dell’ente locale.

6. Le considerazioni fin qui svolte, inducono il Collegio a giudicare fondati i motivi di appello dedotti dalla PROCURA REGIONALE per la Puglia: il che comporta la riforma della sentenza impugnata, nei capi relativi alle surriferite poste di danno, e la conseguente identificazione di un ingiusto danno patrimoniale per le finanze del Comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) - risarcibile da parte degli originari convenuti ed odierni appellati principali ed appellanti incidentali - anche nelle prime due voci di danno poste a fondamento della richiesta risarcitoria, e concernenti, rispettivamente, i compensi revisionali indebitamente concessi dal Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) alla ditta “Lombardi Ecologia s.r.l.” per l’appalto del servizio di igiene urbana, per una somma pari, al netto di IVA, ad € 541.100,00 (prima posta di danno), e le maggiori spese riconosciute alla ditta appaltatrice a fronte delle più elevate quantità di nettezza urbana raccolta e smaltita nella discarica pubblica, per una somma pari, sempre al netto di IVA, ad € 142.870,00 (seconda posta di danno), relativamente alle quali la sezione territoriale pugliese ha ritenuto – come si è detto - di non accogliere la domanda attrice avanzata dalla PROCURA REGIONALE, odierna appellante principale.

7. Per contro - e conseguentemente - nel rilevare che l’appellante principale e gli appellanti incidentali (Giovanni Centrone, Francesco Capurso e Domenico Antonio Orofino) avanzano, in sede di *revisio*,

richieste ed argomenti tra loro contrapposti ed inconciliabili - ritiene il Collegio che tutti i motivi, le istanze, le eccezioni e deduzioni prospettate sono privi di giuridico fondamento e, pertanto, gli appelli incidentali non possono essere accolti e vanno respinti.

Infatti, alla luce di quanto precede, non sussiste spazio alcuno per accogliere gli argomenti e i motivi dedotti nei rispettivi atti di appello incidentali e negli scritti difensivi prodotti e versati in corso di causa, atteso che gli stessi, ad un attento vaglio - ma, soprattutto, alla luce di quanto dedotto e considerato dalla PROCURA REGIONALE nel suo atto di appello - sono privi di giuridico fondamento.

8. Così accertata e riconosciuta la risarcibilità anche delle prime due voci di danno poste a fondamento della richiesta avanzata dalla citata PROCURA - in aggiunta alla terza voce di danno già ammessa a risarcimento dal Giudice di prime cure - ai fini della determinazione della somma effettiva da porre a carico degli originari convenuti, alcuni dei quali odierni appellati principali ed appellanti incidentali, il Collegio tiene nella dovuta considerazione l'apporto causale avuto dagli atti indirizzo e di programmazione emessi, sulla base delle istruttorie effettuate dai funzionari (poi, convenuti e condannati in primo grado) nonché dai componenti degli organi di governo dell'ente locale.

8.1. Infatti, ai fini della valutazione delle effettive responsabilità nella causazione delle predette poste di danno, non può non tenersi conto dell'innegabile incidenza causale che su di esse hanno avuto, quale indispensabile presupposto logico-giuridico ed a supporto, i diversi atti di indirizzo e di programmazione adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta municipale del Comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) in relazione all'affidamento e alla gestione contrattuale dell'appalto del servizio di igiene urbana in parola. In considerazione di ciò, il Collegio valuta che i predetti atti di indirizzo e di programmazione abbiano inciso, quanto meno, nella misura del 40% sulla causazione delle ridette poste di danno di cui alla pretesa risarcitoria avanzata dalla PROCURA REGIONALE attrice. Ne consegue che il 40% delle summenzionate poste di danno va imputato virtualmente - non essendo gli stessi stati convenuti in giudizio dal Requirente regionale - ai componenti del Consiglio Comunale e della Giunta municipale pur ritenendo il Collegio di non doverne ordinare la chiamata in causa *iussu iudicis*, rimettendo gli atti al primo Giudice, sia per economia processuale che in osservanza del principio della terzietà del Giudice e degli altri principi del giusto processo ex art. 111 Costituzione.

9. Ciò comporta che l'addebito complessivo, di cui alla originaria richiesta risarcitoria della PROCURA REGIONALE attrice, pari alla somma di € 844.446,00 (ottocentoquarantaquattromilaquattrocentoquarantasei/00), va conseguentemente ridotto del 40% e che, pertanto, a carico degli originari convenuti - comunque responsabili del danno patrimoniale subito dal Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) in relazione ai fatti di causa - debba essere posto solo il 60% del danno stesso, pari ad € 506.667,60 (cinquecentoseimilaseicentossessantasette/60), compresi rivalutazione monetaria e interessi legali, da ripartirsi fra i medesimi nella stessa proporzione e secondo gli stessi criteri di imputazione già prospettati dalla PROCURA attrice nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.

Ne consegue che la somma predetta complessiva di € 506.667,60 (cinquecentoseimilaseicentossessantasette/60), è da ripartire come segue:

- a) al Signor **Giovanni Centrone** complessivi € 342.000,00 (Trecentoquarantaduemila/00) (pari al 60% della somma di € 570.000,00, originariamente richiesta dalla Procura attrice);
- b) al Signor **Domenico Antonio Orofino** complessivi € 84.600,00 (Ottantaquattromilaseicento/00) (pari al 60% della somma di € 141.000,00, originariamente richiesta dalla Procura attrice);
- c) al Signor **Francesco Capurso** complessivi € 50.067,60 (Cinquantamilaseicentossessantasette/60) (pari al 60% della somma di € 83.446,00, originariamente richiesta dalla Procura attrice);
- d) al Signor **Giuseppe Carmelo La Gala** complessivi € 30.000,00 (Trentamila/00) (pari al 60% della somma di € 50.000,00, originariamente richiesta dalla Procura attrice).

10. Alla stregua delle suesposte considerazioni, e conclusivamente, l'appello principale del PROCURATORE REGIONALE per la Regione Puglia é parzialmente da accogliere e, per contro, gli appelli incidentali - proposti, rispettivamente, dai Signori Francesco Capurso (appello incidentale n. 26306), Giovanni Centrone (appello incidentale n. 26323) e Domenico Antonio Orofino (appello incidentale n. 26574) - debbono essere respinti. Per l'effetto, va disposta la riforma della sentenza impugnata e la conseguente condanna degli originari convenuti (alcuni dei quali odierni appellati principali ed appellanti incidentali) Giovanni Centrone, Domenico Antonio Orofino, Francesco Capurso e Giuseppe Carmelo La Gala al pagamento, in favore del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) degli importi innanzi specificati.

11. Quanto alle modalità di riscossione delle somme di cui sopra, le stesse saranno recuperate dal Comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA), ai sensi e con le modalità di cui al d.P.R. 24 giugno 1998, n. 260, recante il *Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale* (in G.U. n. 180 del 4 agosto 1998).

12. L'accoglimento, seppure parziale, dell'appello principale della PROCURA REGIONALE per la Regione Puglia, e il rigetto degli appelli incidentali dei Signori Francesco Capurso, Giovanni Centrone e Domenico Antonio Orofino, e la conseguente soccombenza dei medesimi appellati principali ed appellanti incidentali, comporta la modifica della sentenza appellata anche nel capo relativo alla liquidazione dell'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti ai difensori dei convenuti prosciolti in primo grado (Giuseppe Carmelo La Gala e Domenico Antonio Orofino) atteso che, visti l'esito del presente giudizio di appello e la modifica della sentenza appellata nei termini sopra indicati, non vi è luogo a provvedere in ordine alla suddetta liquidazione ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 (come autenticamente interpretato dall'art. 10-bis, comma 10, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, e come modificato dall'art. 17, comma 30-quinquies del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102).

13. L'accoglimento, seppure parziale, dell'appello principale della PROCURA REGIONALE per la Regione Puglia, e la soccombenza degli odierni appellati principali ed appellanti incidentali e dell'originario convenuto Giuseppe Carmelo La Gala (il quale, pur non avendo proposto appello incidentale, per effetto dell'accoglimento dell'appello principale risulta anch'egli soccombente nel giudizio di primo grado) comporta, altresì, la condanna dei medesimi al pagamento, in parti uguali e con vincolo di solidarietà, delle spese giudiziali relative anche a questo grado di giudizio, come quantificate in parte dispositiva.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello,

definitivamente pronunciando, previa la loro riunione in rito ai sensi dell'art. 335 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

a) accoglie parzialmente l'appello in epigrafe, iscritto al **n. 25875** del registro di Segreteria (appello

principale), promosso dal **PROCURATORE REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia**, con atto di appello principale ritualmente notificato e depositato in data 28 aprile 2006 (appello principale n. 25875), nei confronti dei Signori Giovanni Centrone, Domenico Antonio Orofino, Francesco Capurso, e Giuseppe Carmelo La Gala, come in atti generalizzati, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia n. 207/2006, adottata nella Camera di Consiglio del 13 ottobre 2005, depositata in data 1° marzo 2006, **e per l'effetto dispone la riforma della sentenza impugnata nei termini e nei limiti esposti in motivazione**, e la conseguente **condanna** degli originari convenuti, odierni appellati principali ed appellanti incidentali, **Giovanni Centrone, Domenico Antonio Orofino, Francesco Capurso e Giuseppe Carmelo La Gala**, al pagamento, in favore delle finanze del Comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA), della somma complessiva di € 506.667,60 (cinquecentoseimilaseicentosessantasette/60), pari al 60% del danno patrimoniale di cui alla originaria richiesta risarcitoria avanzata dalla PROCURA REGIONALE presso la sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, comprensiva della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, da ripartirsi nel seguente modo:

a) al Signor **Giovanni Centrone** la somma complessiva di € 342.000,00 (Trecentoquarantaduemila/00) (pari al 60% della somma di € 570.000,00, originariamente richiesta dalla Procura attrice);

b) al Signor **Domenico Antonio Orofino** la somma complessiva di € 84.600,00 (Ottantaquattromilaseicento/00) (pari al 60% della somma di € 141.000,00, originariamente richiesta dalla Procura attrice);

c) al Signor **Francesco Capurso** la somma complessiva di € 50.067,60 (Cinquantamilasessantasette/60) (pari al 60% della somma di € 83.446,00, originariamente richiesta dalla Procura attrice);

d) al Signor **Giuseppe Carmelo La Gala** la somma complessiva di € 30.000,00 (Trentamila/00) (pari al 60% della somma di € 50.000,00, originariamente richiesta dalla Procura attrice);

b) respinge gli appelli incidentali in epigrafe, iscritti ai nn. **26306, 26323 e 26574** promossi, rispettivamente, dai Signori **Giovanni Centrone, Francesco Capurso e Domenico Antonio Orofino**, nei confronti della PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, e della PROCURA GENERALE della Corte dei conti;

c) dispone che le somme di cui sopra siano recuperate dal Comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA), ai sensi e con le modalità di cui al d.P.R. 24 giugno 1998, n. 260, recante il “*Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale*” (in G.U. n. 180 del 4 agosto 1998);

d) dispone, altresì, la modifica della sentenza appellata anche nel capo di sentenza relativo alla liquidazione dell'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti ai difensori dei convenuti prosciolti in primo grado (Giuseppe Carmelo La Gala e Domenico Antonio Orofino), atteso che, visto l'esito del presente giudizio di appello e la modifica della sentenza appellata nei termini sopra indicati, non vi è luogo a provvedere in ordine alla suddetta liquidazione;

e) condanna gli appellanti incidentali **Francesco Capurso** (appello incidentale n. 26306), **Giovanni Centrone** (appello incidentale n. 26323) e **Domenico Antonio Orofino** (appello incidentale n. 26574) nonché l'originario convenuto **Giuseppe Carmelo La Gala** al pagamento, in parti uguali e con vincolo di solidarietà, delle spese di giudizio relative al doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 5748,77 (Diconsi Euro cinquemilasettecentoquarantotto77)

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti di rito.

Roma, Camera di Consiglio del 25 settembre 2009, proseguita nelle Camere di Consiglio del 12 febbraio 2010 e del 3 marzo 2010.

L'estensore

Il Presidente

F.to Tommaso Miele

F.to Ignazio de Marco

Depositata nella Segreteria della Sezione il giorno 06 maggio 2011

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott. Nicola Fabio